



PROGETTO LIFE NATURA "LIFE TICINO BIOSOURCE" LIFE15NAT/IT/000989

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ TRAMITE IL RIPRISTINO DI AREE SORGENTE A FAVORE DI SPECIE PRIORITARIE E DI INTERESSE COMUNITARIO NEL PARCO DEL TICINO

AZIONE A.4 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

Schema di contratto

Ns. Rif.	Data:	Scala:	Tavola n°
16S23	Giugno 2018		L.3

DIREZIONE TECNICA (Graia srl):

Dott. Ing. Massimo SARTORELLI

PROGETTAZIONE (Graia srl)

Dott. Cesare Mario PUZZI
Ing. Beniamino BARENGHI
Dott.ssa Chiara REDAELLI
Dott.ssa Stefania TRASFORINI
Dott.ssa Chiara LUVIE'

Revisione	Data	Descrizione

CONTRATTO DI APPALTO DI ESECUZIONE

PROGETTO LIFE NATURA "LIFETICINOBIOSOURCE" LIFE15NAT/IT/000989 CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ TRAMITE IL RIPRISTINO DI AREE SORGENTE A FAVORE DI SPECIE PRIORITARIE E DI INTERESSE COMUNITARIO NEL PARCO DEL TICINO

AZIONE A.4 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

L'anno duemila....., il giorno del mese di, in Pontevecchio di Magenta, presso la sede del Parco Lombardo della Valle del Ticino, via Isonzo n. 1,

TRA

tra il **PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO** (di seguito **PARCO TICINO**) codice fiscale 86004850151, in persona del Direttore Claudio Peja, nato a Napoli il 24.10.1953, domiciliato per la carica in Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta

E

La ditta, con sede legale in, in comune di, codice fiscale e partita IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese di nella sezione ordinaria con il numero di rep. (REA) n., in persona del legale rappresentante, nato a il

SI STABILISCE E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto del presente affidamento sono i lavori di esecuzione degli **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE – AZIONE A.4.**

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza di tutte le particolari condizioni, pattuizioni e norme stabilite nel presente contratto e nei sotto indicati atti, parte integrante e sostanziale anche se materialmente non uniti:

1. determinazione del Direttore di aggiudicazione definitiva n. del ;
2. lettera d'invito, capitolato speciale d'appalto e allegati progettuali della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ID della piattaforma di E-procurement SINTEL;
3. i documenti presentati dalla ditta appaltatrice in sede di gara ed integrati con polizza fideiussoria n. della per la cauzione definitiva pari ad euro, rilasciata in data e avente durata dal al

I suddetti documenti sono depositati agli atti dell'Ente Parco appaltante e si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata dei lavori, come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, è fissata in **425 giorni** naturali e consecutivi.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Parco Ticino si impegna a fornire la più ampia collaborazione per l’ottimale svolgimento delle attività previste.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento delle suddette attività il Parco del Ticino corrisponderà la somma complessiva di €. al netto d’IVA, al netto del ribasso offerto sull’importo dei lavori a base di gara, comprensivi di €. per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

La liquidazione finale avverrà previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e sarà effettuata mediante l’emissione di mandati di pagamento (Bonifico Bancario), qualora non vi siano contestazioni o pendenze, a sessanta (60) giorni dalla ricezione della Fattura Elettronica.

ART. 5 – TRACCIABILITA’

In relazione a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti pena la nullità del contratto, comunicando al Settore Finanziario del Parco Lombardo della Valle del Ticino, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

La Ditta deve inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori l’espresso obbligo di questi ultimi di rispettare la predetta normativa. La Ditta, dove abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e l’Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

ART. 6 – TUTELA DEI LAVORATORI

Nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o similari normative contrattuali. Inoltre la Ditta deve osservare tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto nel Piano di Sicurezza.

ART. 7 – CAUZIONE

L’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha provveduto a costituire la cauzione definitiva di euro (.....), mediante fidejussione assicurativa n., conforme agli schemi di polizza tipo approvati ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/04, rilasciata da messa in data avente durata dal al, ora conservata agli atti. Detta cauzione verrà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della

cauzione definitiva deve permanere fino a dodici mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 8 – CLAUSOLA PENALE E RISOLUZIONE

Per ogni giorno di ritardo l'Appaltatore è obbligato a pagare una penale pecuniaria del **1% (unpermille)** sull'importo complessivo dell'appalto.

È motivo di risoluzione espressa il mancato rispetto degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il mancato rispetto della disciplina in materia di lavoro e sicurezza da parte della Ditta.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il PARCO del TICINO è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

ART. 10 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, ognuna delle parti può recedere anticipatamente dall'incarico dandone comunicazione scritta motivata con raccomandata r.r., con preavviso di almeno 120 giorni, riconoscendo il compenso per la prestazione già effettuata.

L'obbligo del preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte di una delle parti.

ART. 11 – INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di interruzione dell'incarico per causa di grave inadempienza imputabile ad una delle parti è prevista l'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'attività residuale non effettuata.

Non saranno in ogni caso imputabili alla Ditta inadempienze riconducibili a carenze operative o inefficienze del committente.

ART. 12 – NORME TRANSITORIE

Sono ammesse modifiche o integrazioni ai punti precedenti, purché prese di comune accordo.

Nel caso di variazioni della vigente normativa tali da rendere inapplicabile il modello operativo delineato nella presente convenzione, le parti concordano la reciproca disponibilità a rivedere, integrandole e modificandole, le procedure sopra descritte, fatta salva la facoltà - per ciascuna delle parti - di recedere anticipatamente dalla convenzione qualora non si addivenga ad una ridefinizione del servizio condivisa.

ART. 13 - CONTROVERSIE

Eventuali divergenze che sorgessero tra PARCO TICINO e circa l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia possibile comporre in via amichevole, saranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale che verrà formato da un arbitro nominato da ciascuna delle parti ed un terzo arbitro, in qualità di Presidente, nominato in accordo dei due precedenti; in mancanza di accordo la nomina del Presidente sarà devoluta al Prefetto di Milano.

PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO
Il Direttore
Claudio Peja

LA DITTA